

## Organizzazione di manifestazioni culturali e turistiche con una fondazione e modello di accordo

(Avv. Maurizio Maria LUCCA, Segretario Generale Enti Locali e Development Manager)

### L'ottica postmoderna

In un'ottica di rinnovamento sull'idea di cultura (postmoderna e post pandemica), immersi nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con la Missione 1 dove si investe in due settori chiave per l'Italia: turismo e cultura), nel potenziamento dei sistemi animati dal c.d. *Art Bonus*<sup>1</sup> o delle sponsorizzazioni, nella digitalizzazione degli archivi e delle opere, si è disposto un tendenziale incontro tra risorse pubbliche e private, in vista di una interazione tra economia e cultura, tra Stato e mercato, con la volontà di creare un'"*industria culturale*" dove i prodotti sono valori e beni: ossia, quel patrimonio culturale, paesaggistico, storico presente nel nostro Paese, disseminato nei Comuni e fonte inesauribile di sfruttamento.

La consapevolezza di dare a questo immenso "*prodotto*", tesoro di abilità (e genio) presenti in ogni territorio, caratterizzandolo per la sua unicità e tipicità, ha aperto la strada a nuovi strumenti giuridici e riforme legislative, in un processo di gestione manageriale di musei, teatri, accademie, fondazioni per la piena diffusione e integrazione tra operatori economici e istituzioni pubbliche con progetti di animazione e cooperazione, funzionali in grado di attrarre sempre più fruitori di "*benessere*".

In questa contemporaneità bellica (e di crisi energetica), la cultura e il turismo, e i servizi legati ad essi, possono costituire fonte di reddito e occupazione, non solo per coloro che operano direttamente ma anche per il loro indotto, con conseguenze pratiche che l'Amministrazione locale può governarne le dinamiche, sia immettendo proposte per la popolazione residente, sia per attrarre dall'esterno persone ed imprese: il c.d. mercato.

La dinamica prospettica fa sì che in questo *humus* variegato operano diversi fattori, legati alla cultura umanistica dei luoghi, che possono aspirare a divenire (o consolidarsi come) veri operatori del settore delle iniziative culturali e turistiche (c.d. operatori di settore, ad es. i *cultural player*), utilizzando l'istituto della "*fondazione privata*"<sup>2</sup>, venendo ad integrarsi (interagire con) la proposta pubblica, entrambi i soggetti (formula definita di partenariato) con un unico obiettivo finale.

L'obiettivo comune risiede nell'organizzazione di eventi, i più diversificati, in relazione ai diversi settori di intervento (cultura, musica, turismo, storia, arte, solo per citarne alcuni), utilizzando uno strumento fornito dall'ordinamento attraverso la "*coprogettazione*" o il "*convenzionamento*" per assumere e realizzare i coincidenti interessi pubblici (ex art. 118, ultimo comma, Cost.).

### La fondazione: nozioni minime

Giova premettere che la fondazione può rientrare nella nozione qualificatoria di "*organismo di diritto pubblico*" (rientrante anche nell'elenco delle "*Amministrazioni Pubbliche*", di cui all'elenco formato dall'ISTAT) quando:

- tra i soci fondatori vi siano enti pubblici (Stato, Regione e Comune);

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106, è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta, [artbonus.gov.it](http://artbonus.gov.it).

<sup>2</sup> Vedi, il Titolo VII, gli artt. 55 ss. del d.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore) sui rapporti tra fondazioni e PA, nonché sulle modalità della loro qualificazione.

- persegue rilevanti interessi pubblici, connessi alla diffusione di materie che rivestono una rilevanza generale (ad es. nell'ambito dell'arte musicale o della promozione della cultura, quale valore riconducibile all'art. 9, comma 1 della Cost.);
- percepisce contributi pubblici;
- è assoggettata a controlli pubblici di assoluta pregnanza<sup>3</sup>.

A tal proposito, la figura dell'“*organismo di diritto pubblico*” è stata introdotta nell'ordinamento giuridico per allargare la nozione di “*Amministrazione aggiudicatrice*” (ex art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016) tenuta al rispetto delle regole di evidenza pubblica nell'affidamento di pubbliche commesse, facendo ricorso a criteri elastici di definizione<sup>4</sup>.

Va precisato, altresì, che l'art. 5, comma 6 del cit. Codice dei contratti pubblici, contempla la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici, tra cui gli “*organismi di diritto pubblico*”, ovvero le fondazioni aventi i requisiti citati, di concludere accordi cooperativi di matrice convenzionale con altre Amministrazioni aggiudicatrici allorquando ricorrano le condizioni ivi previste:

- «*l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
- *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».*

Nell'ambito dell'ordinamento di settore in materia di contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, l'“*organismo di diritto pubblico*” va definito come qualsiasi organismo il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (c.d. requisito teleologico)<sup>5</sup>;
- dotato di personalità giuridica, anche privata (c.d. requisito personalistico);
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (l'influenza dominante è integrata anche in presenza di uno soltanto dei presupposti ivi contemplati)<sup>6</sup>.

### **Il fine pubblico delle iniziative**

Il carattere «*non industriale o commerciale*» dell'attività non si ricompone più in funzione del suo destinatario, essendo la giurisprudenza comunitaria orientata nel senso di considerare la natura dei bisogni che le

<sup>3</sup> Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5617.

<sup>4</sup> T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 3 maggio 2019, n. 610.

<sup>5</sup> Il requisito teleologico è assolto se l'organismo è stato costituito da un soggetto pubblico appartenente al perimetro allargato della P.A., per dare esecuzione ad un servizio che è necessario perché è strettamente connesso alla finalità pubblica di quest'ultimo, cfr. Cass. civ., sez. unite, 28 marzo 2019, n. 8673.

<sup>6</sup> Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2018, n. 7031.

prestazioni o i servizi resi dall'ente siano diretti a soddisfare: un approccio funzionale delle concrete modalità con cui si esplica l'attività dell'ente<sup>7</sup>.

Si tratta di una rispondenza dell'azione a un interesse della collettività non industriale o commerciale<sup>8</sup>.

Un ambito che può anche non produrre ricavi diretti (utili) o coprire le spese, ma risolvere in profitti verso la Comunità ed il suo territorio elevandolo, aumentando la sensibilità della popolazione, rifluendo nel significato stesso della cultura umanista (*humanae litterae*), dove il bene comune rientra tra i valori portanti della solidarietà sociale, radendo l'etica pubblica, quell'interesse che è funzionale a distinguere il privato dalle istituzioni dove il fine è generale.

In questo senso, affinché si possa affermare «*diretta a soddisfare*» un bisogno avente carattere «*non industriale o commerciale*», l'attività dell'ente deve rispondere a un interesse primario della collettività, come la salute, l'ambiente, la sicurezza, la cultura (appunto) e così via<sup>9</sup>.

### **Il privato portatore di interessi pubblici coincidenti**

Molti di questi bisogni generali, per ciò che interessa, sono soddisfatti anche da privati in regime di libera concorrenza, e non sono riservati in esclusiva a soggetti riconducibili in qualche modo alle Pubbliche Amministrazioni; sicché, la cit. giurisprudenza comunitaria ha precisato che non è esclusa la qualificazione di «*organismo di diritto pubblico*» dal fatto che l'ente offra prestazioni o servizi insieme a soggetti privati in un mercato concorrenziale, anzi proprio assicurando tale interesse quale primario obiettivo del soggetto privato<sup>10</sup>.

In questo perimetro interpretativo, perché ricorra la figura dell'«*organismo di diritto pubblico*» occorre che il soggetto non fondi la sua attività principale solo su criteri di rendimento, efficacia e redditività e che non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento dell'attività (i quali devono ricadere sulla Pubblica Amministrazione controllante), e che il servizio d'interesse generale, oggetto dell'attività, non possa essere rifiutato per mere ragioni di convenienza economica<sup>11</sup>.

### **Il carattere della fondazione**

La rilevanza degli interessi generali perseguiti, la contribuzione pubblica e il controllo pubblico, i quali esigono una corretta gestione improntata anche sul piano dell'imparzialità e del buon andamento (*ex art. 97 Cost.*), può qualificare conseguentemente la fondazione come riconducibile alla tipologia di «*unità istituzionali*», ovvero a quella degli «*organismi pubblici che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita*», e non fra le «*istituzioni senza scopo di*

---

<sup>7</sup> La sottoposizione dell'organismo di diritto pubblico alla disciplina dell'ente pubblico non vale sempre e comunque, per qualsiasi attività esso svolta. Si tratta al contrario, di una equiparazione settoriale, funzionale e dinamica, perché strettamente legata all'affidamento dei contratti; dunque, quando svolge altre attività, l'organismo di diritto pubblico dismette la sua veste pubblicistica e soggiace di regola al diritto privato, Cons. Stato, sez. VII, 4 maggio 2022, n. 3493.

<sup>8</sup> Cfr. Cass. civ., sez. unite, 28 giugno 2019, n. 17567; Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3884.

<sup>9</sup> Cfr. Corte Giustizia CE, 10 novembre 1998 (causa C-360/96 BFI Holding).

<sup>10</sup> Cfr. Corte Giustizia CE, sez. I X, 4 giugno 2020, n. C-429/19, ove si afferma *a contrario* che non sussiste una cooperazione tra Amministrazioni aggiudicatrici qualora un'Amministrazione aggiudicatrice, responsabile sul proprio territorio di una missione di interesse pubblico, non svolga essa stessa interamente tale missione che in forza del diritto nazionale incombe soltanto su di essa e che richiede il compimento di più operazioni, bensì incarichi un'altra Amministrazione aggiudicatrice, che non dipende da essa e che è anch'essa responsabile di tale missione di interesse pubblico sul proprio territorio, di effettuare dietro remunerazione una delle operazioni necessarie.

<sup>11</sup> Cass. civ., sez. unite, 28 marzo 2019, n. 8673; Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2018, n. 6534.

*lucro dotate di personalità giuridica*», per la quale si richiede - in forma cumulativa e non alternativa - che sussistano controlli e finanziamenti, provenienti “*in prevalenza*” da Amministrazioni pubbliche: il requisito «*della produzione e offerta al pubblico, da parte della stessa, di beni e servizi non destinabili alla vendita*», consente il suo legittimo inserimento tra “*Amministrazioni pubbliche*”<sup>12</sup>.

Una volta qualificata la fondazione come «*organismo di diritto pubblico*» per la rilevanza degli interessi generali perseguiti, si può sostenere la piena legittimità di coprogettare attività con l'Amministrazione per la realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da quest'ultima, che evidentemente possono coincidere con gli obiettivi statuari della fondazione.

Giova, inoltre, rammentare che per riconoscere la natura di «*organismo di diritto pubblico*» si può rinviare all'applicazione della c.d. «*teoria del contagio*» quando una sola parte dell'attività del soggetto interessato persegue interessi di rilevanza pubblicistica, con la valorizzazione di beni con il precipuo scopo di creare condizioni positive per la collettività, o una sua parte, confermando di riflesso la presenza delle condizioni per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale<sup>13</sup>.

All'Amministrazione comunale spetta la cura concreta di interessi della collettività, ritenuti corrispondenti a servizi da rendere ai cittadini e che pertanto, ove affidati a soggetti esterni all'apparato amministrativo vero e proprio (*ergo* a fondazioni) debbono comunque rispondere a corretti parametri gestionali, anche sul piano dell'imparzialità e del buon andamento, secondo la ricaduta dei principi di cui all'art. 1 della legge 241/1990.

### **La coprogettazione**

Ne consegue che la fondazione, costituita mediante atto pubblico e dotata di personalità giuridica, consistente nella destinazione di beni per lo svolgimento in forma organizzata dello scopo statutario<sup>14</sup>, ben può svolgere funzioni pubblicistiche (pur se disciplinata dal diritto civile) ed essere diretta espressione della partecipazione dell'Ente territoriale o dell'Amministrazione di riferimento all'organizzazione della fondazione<sup>15</sup>.

La fondazione di partecipazione (FdP), ente aperto alla partecipazione di più soggetti giuridici, tra cui enti pubblici e privati, esprime convergenza di visione tra entità pubbliche e private per il perseguimento di fini di utilità sociale, in grado di assecondare gli interessi pubblici dell'Amministrazione in quelle attività che intende svolgere con la fondazione.

Questo obiettivo di interesse generale viene affrontato nella disciplina in materia di contratti pubblici, dove si ammette l'assoggettabilità degli «*organismi di diritto pubblico*» al ricorso al modulo cooperativo di matrice convenzionale ricondotto al paradigma tipico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> Il Regolamento relativo al «*Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea*» (c.d. Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, c.d. SEC 95) e il relativo Manuale, al paragrafo 3.33 e 5.2, ritengono «*non destinabile alla vendita*» un bene o un servizio, il cui prezzo influisce in maniera scarsa, sia sulla domanda che sull'offerta, ovvero secondo “*criterio del 50%*”, dove i ricavi realizzati, in condizioni di mercato, coprano o meno una quota superiore alla metà dei costi di produzione, fermo restando che, per la rilevanza dell'interesse pubblico sotteso, l'attività viene comunque espletata, anche ove non sfruttabile economicamente in modo produttivo. In conformità al sistema SEC, l'ISTAT predispone annualmente il conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito della procedura sui *deficit* eccessivi regolati dal Trattato di Maastricht.

<sup>13</sup> Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2020, n. 964.

<sup>14</sup> Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2017, n. 16409.

<sup>15</sup> T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 23 maggio 2008, n. 1051.

<sup>16</sup> Sulle modalità di affidamento del servizio, vedi, ANAC, *Comune di ..., serve la gara per gestire i musei. La Fondazione non è un organismo in-house*, anticorruzione.it, 5 luglio 2022.

In definitiva, il Comune che risultasse fondatrice, o comunque partecipe alla fondazione con le caratteristiche di «*organismo di diritto pubblico*», è legittimato a stipulare con quest'ultima accordi di collaborazione (c.d. coprogettazione) per la gestione di attività rispondenti all'interesse comune di natura pubblicistica, come descritte nelle rispettive previsioni statutarie.

La fondazione attraverso gli accordi di coprogettazione (*alias* convenzioni) con soggetti privati o pubblici, in relazione ai servizi richiesti o alla particolare importanza dell'attività svolta in un determinato ambito territoriale o ambientale, può ricevere sia corrispettivi, per i servizi erogati, che contributi, a destinazione vincolata: i corrispettivi per l'erogazione dei servizi, così come i contributi, entrano nel patrimonio della fondazione e devono essere utilizzati nell'ambito dell'ordinaria attività dell'ente morale<sup>17</sup>.

Risulta possibile, alla luce delle considerazioni che precedono, che il rapporto fra Comune che ha dato vita alla fondazione per lo svolgimento dell'attività di interesse pubblico e la fondazione stessa venga regolamentato da uno specifico accordo di coprogettazione che ben può prevedere l'erogazione di contributi finalizzati ad incrementare il patrimonio della fondazione, contribuendo così al raggiungimento dello scopo di entrambi i soggetti, ovvero a sostenere le attività coprogettate nei settori della cultura e del turismo, ricomprendendo tutte le varianti estese della nozione.

Nel provvedimento di approvazione dell'accordo di coprogettazione si dovrà definire in chiaro la motivazione di intrattenere la promozione della cultura e del turismo con un modello di partecipazione privata, funzionale allo stesso tempo alla realizzazione dell'interesse pubblico coincidente, generalmente riportato nello Statuto o nelle Tavole di fondazione.

#### **SCHEMA DI ACCORDO DI COPROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI ... E LA FONDAZIONE ... PER LE ATTIVITÀ ... (CULTURALI E TURISTICHE) CON ASSEGNAZIONE DI BENI ...**

L'anno duemila ... (...), il giorno ... (...) del mese di ..., presso il Comune di ..., sito in via ... n. ... (*indicare luogo e sede*)

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA, AVENTE PER LE PARTI FORZA DI LEGGE TRA

Il Dirigente del Settore ..., nato a ... (...) il ..., (C.F. ...), che dichiara di agire in nome e per conto del Comune di ... (C.F. ...) in forza di quanto disposto da ... (*indicare fonte di legittimazione*), e dall'art. ... del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi, domiciliato per la carica presso la residenza dell'Amministrazione comunale, di seguito denominata "l'Amministrazione";

E

Il Presidente della Fondazione ..., nato a ... (...) il ..., (C.F. ...), che dichiara di agire in nome e per conto della Fondazione denominata ... (C.F. ...) in forza di quanto disposto da ... (*indicare fonte di legittimazione*), domiciliato per la carica presso ..., di seguito denominato "Fondazione")

Premesso che il Comune di ... annovera, fra i servizi istituzionali per la collettività, lo svolgimento di una serie di attività ... (*culturali, turistiche complesse e sfaccettate che spaziano dall'organizzazione di eventi culturali alla gestione dei seguenti beni, ad es. teatro denominato ..., centro congressi denominato ..., alla realizzazione di percorsi paesaggistici ed iniziative territoriali*).

Tenuto conto che è intendimento del Comune di ... garantire il mantenimento degli *standard* qualitativi raggiunti ad oggi nell'organizzazione dei servizi ... (*culturali, turistici e di promozione degli stessi, attivando politiche sinergiche fra l'Amministrazione e la Fondazione ..., attraverso l'attivazione di sistemi gestionali flessibili in grado di recepire e soddisfare le nuove e diverse esigenze dell'utenza, dei cittadini, dei turisti, nonché coprogettare le attività afferenti alle manifestazioni ed eventi quali ...*).

---

<sup>17</sup> Cfr. Corte Conti, sez. contr. Piemonte, deliberazione 30 luglio 2013, n. 290.

Atteso che con propri atti il Comune di ... e la Fondazione ... (*citare atti*), è stato approvato lo schema per presente accordo di coprogettazione da stipulare tra gli Enti al quale il presente atto si uniforma, comprensivo dell'onere motivazionale, ex art. 3 della legge n. 241/1990.

CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione concede in concessione alla Fondazione, per la quale a tal titolo accetta i seguenti beni ... (*ad es. l'immobile di proprietà dell'Amministrazione denominato Teatro ..., sito in ..., via ... n. ..., identificato al Catasto Fabbricati del Comune suddetto, Foglio ... mappale ... sub ..., completo della strumentazione e degli arredi ivi contenuti e dotato delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di attività aperte al pubblico, di cui all'autorizzazione ...*) per lo svolgimento delle seguenti attività ... (*indicare*).

L'Amministrazione individua nella Fondazione l'organismo che dovrà occuparsi, oltre alla gestione delle attività ... (*teatrali, museali, convegnistiche*), anche dello svolgimento delle seguenti attività in ambito culturale e turistico:

##### A) ATTIVITÀ ATTUALMENTE SVOLTE DALL'UFFICIO ... DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Fornitura dei servizi ... (*indicare*);
- Organizzazione di eventi ... (*indicare*);

##### B) NUOVE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLA FONDAZIONE:

- Promozione cultura, turismo, eventi, convegnistica (*indicare attività di coprogettazione*);
- Attività di comunicazione (*ufficio stampa, diffusione on line eventi, creazione di un sito web dedicato*);
- Nuovi eventi ... (*indicare*) secondo un piano di coprogettazione con l'Amministrazione.

Tali attività inerenti all'ambito ... (*culturale, turistico*) saranno affidate, con atto dell'Amministrazione sulla base di apposito accordo di coprogettazione/cooperazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016.

La Fondazione svolgerà le attività sopra elencate secondo quanto previsto dal presente accordo ed è espressamente pattuito che il rapporto che si instaura con il presente atto, con specifico riferimento all'utilizzo dei beni, è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative e non potrà in nessun caso essere ricondotto a regime locativo.

#### ART. 2 - INDIRIZZI GESTIONALI

La Fondazione è vincolata nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi dell'Amministrazione per la parte di coprogettazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di erogare un contributo per le attività della Fondazione secondo il programma da questa formulato.

#### ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha la durata di ... (*in lettere*) anni a decorrere dalla data di stipulazione, rinnovabile per ulteriori anni ..., con congruo anticipo mediante atto espresso.

All'Amministrazione competono le funzioni di vigilanza e controllo necessarie ed opportune a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal presente accordo di coprogettazione con riferimento alle attività condivise.

Per permettere una corretta riorganizzazione delle attività ed assicurare la continuità dei servizi l'Amministrazione si impegna a comunicare la propria decisione sull'eventuale rinnovo della presente convenzione almeno ... mesi prima della scadenza.

#### ART. 4 - CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA

Sarà riconosciuto alla Fondazione per lo svolgimento delle attività affidate, sulla base della coprogettazione, un contributo ... (*annuo*) suscettibile di variazione nel triennio considerato in accordo con la Fondazione ed a salvaguardia degli equilibri economico-finanziari dell'Amministrazione (*oppure, per le attività di coprogettazione viene erogato un contributo definito nei singoli accordi, conseguenti al presente accordo di coprogettazione*).

Vengono, inoltre, riconosciuti alla Fondazione eventuali contributi erogati da enti diversi per l'organizzazione di determinati eventi e/o manifestazioni, ovvero un contributo annuale pari a euro ... (*in lettere*) per l'attività della Fondazione.

In attuazione di quanto previsto dal presente accordo di coprogettazione, la Fondazione si impegna a riservare in favore dell'Amministrazione, per iniziative promosse dalla stessa e compatibilmente con la programmazione delle iniziative da parte dell'Ente gestore fino ad un massimo di ... giornate all'anno presso l'utilizzo dei beni affidati ..., a titolo completamente gratuito (*oppure, con il pagamento delle sole spese vive riferite alla sicurezza*).

#### ART. 5 – CONCESSIONE IN USO DEI BENI (*TEATRO, SALA CONVEGNI*)

La Fondazione non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai beni affidati ... (*indicare beni*) rispetto alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione.

Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite, anche con la tolleranza della parte concedente Amministrazione, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciando espressamente il concessionario Fondazione sin d'ora. In caso contrario, la parte concessionaria avrà l'obbligo, a semplice richiesta del concedente, anche nel corso della concessione, della riduzione in pristino, a proprie spese.

Sono interamente a carico del concessionario Fondazione le spese relative all'ordinaria manutenzione, mentre la straordinaria manutenzione rimane a carico del concedente Amministrazione.

La Fondazione dichiara di aver esaminato i beni concessi e di averli trovati in buono stato e adatti all'uso convenuto e, così, di prenderli in consegna ad ogni effetto (*con il ritiro delle chiavi*) costituendosi da quel momento del medesimo custode.

La Fondazione si impegna a riconsegnare i beni (*oppure, l'unità immobiliare concessa*) nello stato medesimo in cui li ha ricevuti salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno da quantificarsi ... (*indicare sistema*).

La Fondazione è obbligata a dare copertura assicurativa per la distruzione e per tutti i danni, anche accidentali, ai beni concessi, prevedendo quale beneficiario l'Amministrazione, con il massimale di euro ..., quale valore dei beni (*dell'immobile*), ed a aggiornare nel corso della concessione detto valore, e per la copertura dei danni a terzi, ed a consegnare all'Amministrazione concedente copia delle polizze assicurative e per la copertura dei danni a terzi.

Tale obbligo permane per tutta la durata della concessione.

Tutte le spese relative a luce, gas, acqua, telefono e asporto rifiuti solidi urbani, inerenti agli immobili concessi, sono a totale carico della Fondazione; i relativi contratti avranno quale unico ed esclusivo referente la Fondazione.

La Fondazione esonera espressamente l'Amministrazione da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti provocati a terzi in conseguenza della conduzione dei beni.

La Fondazione non può subaffittare o concedere in comodato i beni senza il consenso scritto della concedente Amministrazione, salvo si tratti di subaffittare o concedere in comodato i beni per lo svolgimento di specifiche manifestazioni o attività con durata limitata all'evento.

#### ART. 6 - POLITICA TARIFFARIA E DI COMUNICAZIONE

Per l'utilizzo dei beni (*ad es. cinema, teatro, palazzetto*) la Fondazione si impegna a mantenere una politica tariffaria che consenta di coniugare, da una parte, le finalità sociali proprie di una Fondazione (*indicare tipologia, ad es. culturale pubblica*) e, dall'altra, l'economicità della gestione, fissando il prezzo massimo ad un livello tale da essere in linea con quello dei diretti e specifici concorrenti.

È previsto, inoltre, l'impegno da parte della Fondazione alla realizzazione di attività rivolte a particolari categorie di utenza, aperte al pubblico, allo scopo di potenziare la diffusione del ... (*turismo e di ridistribuire le opportunità dell'offerta nel mercato*).

#### ART. 7 - STRUMENTI DI GARANZIA A TUTELA DEGLI UTENTI

La Fondazione si impegna a garantire la massima fruibilità da parte dell'utenza dei servizi offerti e si impegna, d'intesa con l'Amministrazione, a perseguire una politica orientata al miglioramento della qualità/quantità dei servizi offerti agli utenti/visitatori/turisti.

Si impegna, inoltre, a garantire il massimo livello di accessibilità agli spazi culturali da parte dell'utenza, dei cittadini e di accoglienza delle strutture. A tutela degli utenti dovrà essere previsto un sistema di gestione delle richieste dell'utenza e di risoluzione dei reclami, compresa una "*Carta dei servizi*".

#### ART. 8 - ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CONTROLLI

La Fondazione è obbligata, ad attenersi rigorosamente, per quanto di competenza, alle disposizioni ed agli adempimenti contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La Fondazione è tenuta, altresì, all'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione (*inglobato nel PIAO*), nonché ad adottare il "*Protocollo di legalità*", di cui ... (*indicare riferimento*), volto a disciplinare specifici obblighi di prevenzione della corruzione in relazione alle attività di pubblico interesse svolte dalla stessa Fondazione, nonché stipulare apposito "*Patto operativo*" volto a sostenere l'adozione del modello "231", compreso un "*Codice etico*" del c.d.a. e di "*Comportamento del personale*" della Fondazione.

#### ART. 9 – SUB CONCESSIONE

La sub concessione e l'utilizzo temporaneo per finalità diverse da quelle previste nello Statuto e nell'atto di concessione degli immobili deve comunque essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

La Fondazione ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi previsti dalle leggi vigenti ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, ferma restando la garanzia di efficacia della gestione.

#### ART. 10 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO DI COPROGETTAZIONE PER INADEMPIENZE

L'Amministrazione può risolvere il presente accordo in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte della Fondazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa fino al ricevimento della diffida.

Sono cause di risoluzione ... (*indicare*).

#### ART. 11 – ONERI FISCALI



Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Fondazione. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a totale carico della Fondazione.

#### ART. 12 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo di coprogettazione, le parti contraenti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### ART. 13 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello di ... (*sede dell'Amministrazione*).

#### ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento a quanto disposto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

In relazione all'attività oggetto della presente convenzione, la Fondazione assume la veste di titolare del trattamento dei dati, giusto atto di designazione prot. n. (*allegato, ovvero depositato presso ...*).

Nello svolgimento dell'attività contrattualizzata, il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dall'Ente, dovrà trattare i dati personali di soggetti terzi mettendo in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati, così come indicate dall'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dall'Ente, è responsabile dell'eventuale violazione dei dati di soggetti terzi e sarà obbligato a risarcire il danno materiale o immateriale causato sia all'Amministrazione che ai soggetti terzi interessati dalla violazione delle norme del Regolamento UE 679/2016.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.